

SOGGETTI DEL DIRITTO

DESTINATARI DELLE NORME

A. PERSONE FISICHE: in senso giuridico sono tutti gli esseri umani (nati vivi) dal momento della nascita fino a quello della morte. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.

Ogni persona fisica acquisisce al momento della nascita, e perde solo al momento della morte la:

- Capacità giuridica = attitudine ad essere titolare di situazioni giuridiche attive o passive (di diritti e di doveri). Ex. al momento della nascita si acquistano i diritti della personalità (diritto alla vita, all'integrità fisica, al nome, all'immagine, ecc.), i diritti di famiglia nonché alcuni diritti patrimoniali - proprietà – ma non quelli di obbligazione.

C. Civile art. 1 “La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita”.

Successivamente, al compimento del diciottesimo anno di età, la persona fisica acquista la

- Capacità di agire = idoneità di un soggetto a porre in essere atti giuridicamente validi.

Ex. la persona maggiorenne potrà agire direttamente e personalmente contro colui che ha violato il suo diritto alla vita o all'integrità fisica o il suo onore; potrà compiere atti dispositivi (quali acquistare o vendere un immobile) o contrarre un'obbligazione (che presuppone un accordo tra debitore e creditore).

C. Civile art. 2: “ La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.

Rispetto alla capacità di agire le persone possono essere:

–*capaci*: potenzialmente tutti coloro che hanno raggiunto la maggiore età;

–*incapaci*:

1.assolutamente → minori non emancipati

→ interdetti (tutore)

2.relativamente → minori emancipati

→ inabilitati (curatore).

Per le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, la L. 9.01.2004 n. 6 ha istituito la figura dell'**Amministratore di sostegno**.

B.PERSONE GIURIDICHE: (o persone morali) entità astratte, risultanti da un'organizzazione di persone o da un complesso di beni, che hanno come fine quello di raggiungere un determinato scopo e quindi riconosciute dall'ordinamento come soggetti di diritto; si possono distinguere in:

–*Associazioni*: aggregazioni organizzate di persone che mirano a raggiungere, attraverso la loro attività, un fine comune che è quindi lo scopo dell'Associazione stessa;

–*Fondazioni*: complesso di beni messo a disposizione dal “fondatore” per il raggiungimento di un suo scopo (ex. aiutare i malati o i poveri, consentire ai giovani di seguire particolari studi, ecc.).

Secondo il fine che perseguono le persone giuridiche possono anche essere definite:

–*A scopo ideale*: se non si pongono come fine quello di perseguire un utile da suddividere tra gli associati;

–*A scopo di lucro*: se si prefiggono un guadagno (ex: società commerciali).